



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo referendario
Rita Gasparo	Primo referendario
Francesco Liguori	Primo referendario (relatore)
Valeria Fusano	Primo referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza del 20 novembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Pogliano Milanese (MI)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la richiesta di parere del comune di Pogliano Milanese sull'atto deliberativo di acquisto di una partecipazione al capitale di Servizi Comunali s.p.a. (SC_LOM - 10828 - I - 23/9/2025);

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Pogliano Milanese n. 38 del 18 settembre 2025;

VISTA la nota del magistrato istruttore del 20 ottobre 2025 (SC_LOM - 20291 - Interno - 20/10/2025) con cui è stata chiesta la trattazione collegiale della questione;

VISTA l'ordinanza n. 276 del 21 ottobre 2025, con la quale il Presidente della Sezione ne ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, primo referendario Francesco Liguori;

PREMESSO

1. Con nota del 23 settembre 2025 (SC_LOM - 10828 - I - 23/9/2025) il comune di Pogliano Milanese ha trasmesso la deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 18 settembre 2025 (Affidamento in house providing della gestione del Servizio Integrato di Igiene Ambientale e acquisizione della partecipazione societaria in Servizi Comunali S.p.A.) con i seguenti allegati, non tutti chiaramente e distintamente individuati nel provvedimento:

- 1) «Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento diretto secondo la formula dell'in-house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.lgs. n. 201/2022»;
- 2) statuto di Servizi Comunali s.p.a., visura camerale e altri sette atti e documenti societari quali la comunicazione al comune di Pogliano Milanese del valore delle azioni e il «Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo»;
- 3) schema di contratto di servizio con tredici allegati;
- 4) piano economico e finanziario di affidamento, asseverazione del piano, «Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani».

2. Il 20 ottobre 2025 il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell'odierna camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione.

CONSIDERATO

1. Il comune di Pogliano Milanese sottopone al controllo preventivo della Sezione il provvedimento, corredato dalla documentazione sopra elencata, di acquisizione di una partecipazione dello 0,04 per cento circa al capitale di Servizi Comunali s.p.a., per conseguire il "controllo analogo" sulla società e così affidarle senza gara la

gestione integrata dei rifiuti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2035. L'operazione consiste, infatti, secondo quanto esposto nell'atto deliberativo in esame, nell'acquisto per 13.380,50 euro di cinquanta delle centoventimilacentotrenta azioni che rappresentano il capitale sociale di Servizi Comunali s.p.a., e nel contestuale affidamento del servizio alla società per dieci anni per un importo «su base annua» pari a 947.915,19 euro (IVA esclusa).

2. Dall'esame della documentazione allegata, peraltro, non pare soddisfatto l'onere di motivazione analitica richiesto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 agosto 2016, n. 175, in particolare sotto il profilo della convenienza economica della scelta, anche in relazione all'alternativa tra la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (articolo 5, comma 1). L'analisi, inoltre, è centrata sull'ambito territoriale dove prevalentemente opera la società e solo marginalmente su quello del comune di Pogliano Milanese. Delle ventuno gare elencate alle pagine 40 e 41 della «Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento diretto secondo la formula dell'in-house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.lgs. n. 201/2022 – Parte A», infatti, ben diciannove riguardano comuni delle province di Bergamo e Brescia, mentre solo due riguardano comuni milanesi. Ciononostante, dopo aver coerentemente concluso a pagina 42 che «Quanto sopra testimonia le forti criticità in merito alla concorrenzialità del mercato di riferimento nel settore dell'igiene urbana nella Provincia di Brescia e Bergamo», l'analisi si chiude con la lapidaria affermazione secondo la quale «Nella Provincia di Milano non risulta un quadro di maggiore competitività». Anche il contesto di riferimento delle valutazioni esposte dalla parte B della medesima relazione, in particolare da pagina 19 in poi, risulta centrato sulle province di Bergamo e Brescia.

Né viene fatto alcun riferimento all'operazione di aggregazione di società *in house* attive nella gestione integrata dei rifiuti nella provincia di Milano, prospettata nelle deliberazioni consiliari di sessantanove comuni milanesi e della Città metropolitana su cui la Sezione è stata chiamata a rendere altrettanti pareri nel mese di luglio.

3. La citata relazione, dunque, oltre a quanto appena ricordato, pare più orientata a dimostrare l'adeguatezza e la congruità dell'offerta economica di Servizi Comunali

s.p.a. che a una valutazione comparativa, anche di carattere quantitativo, della convenienza economica dell'offerta in relazione alle diverse modalità di organizzazione e gestione del servizio.

4. La Sezione deve pertanto esprimere il proprio parere non favorevole sulla deliberazione sottoposta a controllo, in continuità con il proprio orientamento inaugurato con la deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024, confermato con la deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025 e consolidato con le deliberazioni da 162 a 214/2025/PASP e da 233 a 248/2025/PASP dello scorso mese di luglio, e in considerazione delle carenze motivazionali in ordine ai parametri della convenienza economica e dell'analisi dell'alternativa tra gestione diretta o esternalizzata del servizio di gestione integrata dei rifiuti da affidarsi senza gara a Servizi Comunali s.p.a. dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2035.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – sulla richiesta del parere previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, presentata dal comune di Pogliano Milanese (MI), allo stato degli atti e a fronte delle carenze motivazionali sopra esposte, esprime parere non favorevole sulla deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 18 settembre 2025.

Se l'amministrazione comunale intende procedere ugualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosta dal parere, dando pubblicità a tali ragioni nel proprio sito *internet* istituzionale, e informandone la Sezione.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione via PEC al sindaco, perché ne informi il consiglio comunale, e ne ordina la pubblicazione sul sito istituzionale del comune entro cinque giorni dal ricevimento.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.

L'estensore
(Francesco Liguori)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il 20 novembre 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)